



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 3 Dicembre 2025

BILANCIO

Le regole di coordinamento fiscale dell'OIC 34 e degli emendamenti agli OIC 16 e 31, alla luce del D.M. 27 giugno 2025

di Fabio Landuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riapertura dell'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

PATRIMONIO E TRUST

Gli assi nella manica del patto di famiglia

di Ennio Vial

PATRIMONIO E TRUST

La riforma rivoluziona la circolazione degli immobili provenienti da donazione

di Angelo Ginex

RISCOSSIONE

Contribuente esonerato dalle sanzioni, se l'omesso versamento è causato dal consulente fiscale infedele?

di Marco Bargagli

OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Transizione 5.0: una grande opportunità finita nel caos

di Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda



BILANCIO

Le regole di coordinamento fiscale dell'OIC 34 e degli emendamenti agli OIC 16 e 31, alla luce del D.M. 27 giugno 2025

di Fabio Landuzzi

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Il MEF – Dipartimento delle Finanze – ha emanato il D.M. 27 giugno 2025, contenente le “Disposizioni di coordinamento, IRES e IRAP, con OIC 34 e aggiornamento dei Principi contabili OIC 16 e OIC 31”. Il provvedimento amministrativo era atteso da tempo, in modo particolare per via delle significative novità recate dall’entrata in vigore del Principio contabile OIC 34 (Ricavi) a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024. Si avvertiva infatti con urgenza un Decreto di “endorsement” fiscale del nuovo principio contabile, come pure degli emendati recati ai Principi contabili OIC 16 e 31, in linea con quanto era avvenuto in precedenza in occasione dell’entrata in vigore di altri importanti principi contabili internazionali aventi un impatto nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Premessa: la *ratio* del D.M. 27 giugno 2025

La Relazione illustrativa del D.M. 27 giugno 2025 (il “Decreto” o il “D.M.”) premette che il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 7-quinquies, D.Lgs. n. 38/2005, al fine di fornire disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riguardo alle regole contabili derivanti dall’adozione di nuovi principi contabili nazionali, o in conseguenza di emendamenti impattanti su principi contabili esistenti. In particolare, il D.M. trova il proprio perimetro tecnico di riferimento rispettivamente:

? nel nuovo Principio contabile OIC 34 “Ricavi”; e

? negli emendamenti introdotti nel marzo 2024 ai Principi contabili OIC 16 (“Immobilizzazioni materiali”) e OIC 31 (“Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto”) avuto riguardo all’introduzione di una nuova specifica disciplina contabile relativa alla rilevazione in bilancio delle passività connesse a obblighi di smantellamento e ripristino di cespiti.



Il coordinamento fiscale dell’OIC 34: i principi generali

Gli artt. 1-5, D.M., chiariscono la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi che sono state introdotte dall’OIC 34.

Di assoluto rilievo è quanto viene riportato nella Relazione illustrativa del D.M., dove si precisa che con il Decreto in commento non si sono volute introdurre disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, semplicemente in quanto questi sono riconosciuti come ormai «*immanenti nel sistema*»; il D.M., si prefigge quindi di regolare i fenomeni di qualificazione e/o classificazione che presentano aspetti di incertezza, oppure fenomeni che presentano aspetti di natura valutativa.

Tra i punti di maggiore rilevanza in chiave di collegamento fra l’OIC 34 e la disciplina delle imposte sul reddito spicca in modo particolare il riconoscimento della piena rilevanza fiscale:

1. delle procedure di identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione (par. 16-18, OIC 34);
2. del raggruppamento dei contratti (par. 9, OIC 34);
3. della attualizzazione dei flussi finanziari futuri (par. 11, OIC 34) quando i termini di pagamento vanno oltre i 12 mesi.

Il D.M. precisa infatti che, pur essendo questi degli aspetti che presentano anche una immanente dimensione valutativa, essi sono comunque riconducibili nell’alveo delle «*valutazioni funzionali alle qualificazioni*» con la conseguenza che la corretta applicazione dei canoni dettati dall’OIC 34, riverbera pieni effetti anche sulla determinazione del risultato imponibile ai fini delle imposte sul reddito in forza del principio di derivazione rafforzata.

Rientra in questo ambito anche quanto l’OIC 34, prescrive con riguardo all’individuazione del momento di rilevazione del ricavo, sia con riferimento alla vendita di beni, sia per quanto concerne la prestazione di servizi.

A titolo esemplificativo, nel caso della vendita dei beni, il momento in cui si individua l’avvenuto passaggio sostanziale di rischi e benefici rappresenta un aspetto tipizzante la stessa qualificazione dell’operazione di cessione e va quindi a incidere sull’individuazione del momento di rilevazione in bilancio del ricavo, ai fini civilistici e di riflesso anche ai fini fiscali. Analogamente, trova piena rilevanza ai fini delle imposte sul reddito anche la qualificazione del soggetto in termini di entità che agisce per conto di terzi e non in qualità di principal dell’operazione – si tratta della fattispecie di cui al par. A.7, OIC 34 – dal che deriva un impatto sulle modalità di rilevazione dei costi e ricavi dell’operazione in termini “nettisti” ovvero nella forma di una commissione pari alla differenza fra prezzo di vendita e costo di acquisto dei beni.



I “costi per l’ottenimento del contratto di vendita”

Il par. A.13, OIC 34, fornisce indicazioni circa le modalità di contabilizzazione dei “costi per l’ottenimento del contratto di vendita” disponendo che tali costi sono iscritti fra le Immobilizzazioni immateriali solo se:

? sono sostenuti specificatamente per un contratto di vendita;

? l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo; e

? tali costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita.

Tuttavia, se si tratta di costi ricorrenti o di importo irrilevante gli stessi possono essere rilevati come costo direttamente a Conto economico al momento del loro sostenimento. Inoltre, quei costi che sono recuperati tramite il contratto di vendita nello stesso esercizio in cui sono sostenuti, vanno rilevati direttamente a Conto economico nell’esercizio medesimo.

Vanno, infine, imputati al Conto economico dell’esercizio di sostenimento anche i costi per l’ottenimento del contratto che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto.

L’art. 2, D.M., si limita a ricondurre i “costi per l’ottenimento del contratto di vendita”, quando iscritti fra le immobilizzazioni immateriali ai sensi del par. A13, nell’ambito della disciplina fiscale dettata dall’art. 108, comma 1, TUIR, e quindi riconducendone la deduzione ai fini IRES e IRAP «*nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio*» in piena derivazione rafforzata. Va da sé che, quando, in applicazione del preceitto di cui al par. A.13, i costi in oggetto sono imputati direttamente al Conto economico dell’esercizio di loro sostenimento, gli stessi sono deducibili per il corrispondente intero ammontare.

I “corrispettivi variabili”

Il par. 10, OIC 34, prescrive che nel caso in cui il prezzo complessivo del contratto presenti elementi di variabilità «*si deve procedere con la valorizzazione di tali componenti variabili secondo le disposizioni contenute nei paragrafi 14 e 15*». Il par. 15, prevede poi che «*sconti, abbuoni, penalità e resi sono da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche*».

L’art. 3, comma 1, D.M., prescrive a sua volta che le variazioni del corrispettivo di cui al par. 15, OIC 34, quando «*derivanti da penali legali e contrattuali, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse*».



Il testo del provvedimento recepisce quindi la deroga al principio di derivazione rafforzata riveniente dalla natura fiscale di “accantonamento” delle penali legali e contrattuali, confermando al riguardo quanto disponevano già l’art. 2, comma 2, D.M. n. 48/2009 e l’art. 9, D.M. 8 giugno 2011, applicabili anche ai soggetti OIC Adopter in forza dell’art. 2, D.M. 3 agosto 2017.

Dalla combinazione dei citati riferimenti regolamentari emerge infatti che la disciplina di cui all’art. 107, TUIR, in materia di “accantonamenti” trova applicazione per tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all’OIC 31. Perciò, a prescindere dalla classificazione civilistica di questi oneri, il loro ricadere nel perimetro di riferimento dell’art. 107, TUIR, determina la loro riqualificazione fiscale in termini di “accantonamento” con la conseguente loro non deducibilità al momento della rilevazione a Conto economico.

L’art. 3, in commento, quindi, ha lo scopo di confermare che, sebbene non più rilevata come costo (accantonamento) con contropartita un fondo del passivo, bensì come riduzione del ricavo, la penale legale o contrattuale rimane deducibile ai fini fiscali solo al verificarsi delle condizioni di certezza e obiettiva determinabilità.

È, tuttavia, interessante sottolineare come la disattivazione della derivazione rafforzata sia stata limitata dall’art. 3, D.M., alle sole variazioni del corrispettivo riconducibili a penali legali e contrattuali.

Il comma 2, art. 3, precisa, infine, che si considera rispettata la previa imputazione a Conto economico del componente negativo (la penale) anche quando ciò avviene come diretta riduzione della voce di ricavo.

Le vendite con diritto di reso

L’art. 4, D.M., affronta il trattamento fiscale delle vendite con diritto di reso alla luce delle significative novità recate dall’OIC 34.

In via preliminare, va rammentato che l’OIC 34, distingue il caso dei resi di beni che non si prestano a una valutazione per massa del rischio di restituzione, da quello dei beni che si prestano invece a una valutazione per massa.

Nel primo caso, l’OIC 34, prescrive che i ricavi sono rilevati a Conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell’esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che il cliente non restituirà i beni. Il D.M., conferma che la mancata rilevazione dei ricavi per via di questa valutazione compiuta dal redattore del bilancio si configura come un processo di “qualificazione” che ha quindi piena rilevanza anche ai fini IRES e IRAP.



È, invece, diverso il caso in cui il rischio sotteso al reso si presta a una valutazione per massa. In questa circostanza, l’OIC 34, prescrive che la rettifica di ricavo ha la propria contropartita in un fondo per oneri. Il D.M., qualifica questa posta ai fini fiscali con la natura di un “accantonamento” non deducibile al momento della sua rilevazione, bensì al momento della reale effettuazione del reso da parte del cliente.

In parallelo, nel caso di vendite con diritto di reso dove, ai sensi del par. 29, OIC 34, il bene venduto è iscritto in una voce separata tra le rimanenze al valore contabile di originaria iscrizione in magazzino, il D.M., disciplina i riflessi fiscali:

1. nel caso di bene che si presta a una valutazione puntuale del reso, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata, che non considera effettuata la cessione, fa sì che continui ad avere rilevanza anche fiscale il valore del bene incluso nelle rimanenze; diversamente
2. nel caso di vendita con reso con valutazione per massa, all’irrilevanza fiscale della rettifica del ricavo, corrisponde la non rilevanza fiscale del costo corrispondente ai beni venduti con diritto di reso, costo che non sarà quindi incluso nel valore fiscale delle rimanenze finali.

I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti

Gli emendamenti recati all’OIC 16 e all’OIC 31, hanno condotto a una rivisitazione del modello di contabilizzazione dei fondi che le imprese sono tenute a iscrivere in bilancio a fronte delle obbligazioni a loro carico per spese future di smantellamento, rimozione e/o ripristino di cespiti, in forza di una precisa obbligazione contrattuale, normativa o regolamentare.

L’intervento dell’OIC è consistito nell’individuare un nuovo e unico modello contabile che prevede:

- a) l’iscrizione a incremento del costo originario del cespite, con contropartita il fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino, dell’intero importo stimato per la passività in oggetto, nell’esercizio di insorgenza dell’obbligazione di smantellamento e/o ripristino; e, a seguire
- b) l’ammortamento nel corso della vita utile del cespite del costo complessivo iscritto all’attivo, comprendente anche la parte riferita agli oneri di smantellamento e/o ripristino.

Qualora si trattasse di un cespite non iscritto all’attivo – come nel caso di beni in locazione – la contropartita alla iscrizione del fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino sarebbe un’attività immateriale (alla voce “Altre Immobilizzazioni Immateriali”).

Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino vengono poi portati a incremento, o decremento, del costo del cespite; eventuali aggiornamenti di stima del fondo



che siano riferiti al trascorrere del tempo o all'adeguamento del tasso di attualizzazione (ove il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione fosse applicato in bilancio), sono invece imputati nella stima dell'accantonamento imputato a Conto economico in ciascun esercizio.

Questo modello contabile non si applica invece all'impresa che, in forza di una previsione contrattuale, ha il dovere di ripristinare il bene utilizzato e di restituirlo al concedente, o al proprietario, in perfette condizioni di funzionamento; in questa circostanza, infatti, il modello contabile da applicare è quello dei fondi di manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili, come pure per i beni facenti parte di aziende in affitto.

L'art. 6, comma 1, D.M., conferma la rilevanza fiscale dell'importo capitalizzato sul costo del bene a titolo di oneri di smantellamento e ripristino e, in modo speculare, del fondo per oneri iscritto al passivo. Gli ammortamenti saranno quindi deducibili e calcolati sulla base del costo complessivo del bene comprensivo dei costi di smantellamento e ripristino capitalizzati, nei limiti di cui agli artt. 102 (per i beni di proprietà) e 103 (per i beni utilizzati con diritti di godimento), TUIR, in modo coerente a quanto indicato per i soggetti IAS Adopter in circostanze simili già nella Relazione al D.M. n. 48/2009.

Poiché il costo fiscale dei cespiti include anche gli oneri di smantellamento e ripristino, questo stesso costo fiscale sarà assunto a riferimento per il calcolo delle spese di manutenzione ordinaria deducibili ex art. 102, comma 6, TUIR.

Il comma 2, art. 6, D.M., estende poi la rilevanza fiscale anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e ripristino capitalizzati, secondo quanto prescritto dal par. 19A, OIC 31.

Per quanto concerne invece gli aggiornamenti di stima del fondo rischi e oneri relativi al trascorrere del tempo (par. 34, OIC 31) e/o per via dell'adeguamento del tasso di attualizzazione, questi non sono invece deducibili poiché vengono qualificati ai fini fiscali come aventi natura di "accantonamento", secondo la prescrizione di cui al comma 5, art. 6, D.M.

Allo scopo di garantire poi la parità di trattamento fiscale tra soggetti che rappresentano lo stesso fenomeno con modalità diverse, il comma 5 dispone che, in ogni caso, ai fini delle imposte sul reddito, si deve determinare la quota parte relativa al trascorrere del tempo. Ove mancasse il dato di riferimento, supplisce allora l'applicazione di un criterio forfetario; quindi, nell'ipotesi in cui il redattore del bilancio si avvalesse della facoltà di non tenere conto dell'effetto finanziario (ad esempio, stante la non rilevanza delle differenze tra il valore nominale e quello attuale degli oneri), il D.M., prevede la determinazione forfettaria della componente finanziaria degli oneri, fiscalmente non rilevante, nella misura pari al 5% dei costi di ripristino.

Perciò, in ciascun periodo d'imposta lungo la durata del periodo di ammortamento civilistico del cespote, verrà calcolata la quota di ammortamento deducibile dei costi di smantellamento al netto della quota indeducibile in quanto ascritta al trascorrere del tempo, quantificata



appunto in misura pari al 5% dell'ammontare dei costi di smantellamento e ripristino, ripartita per quote costanti in ciascun periodo d'imposta nel corso del periodo di ammortamento.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Riapertura dell'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Il **DDL bilancio 2026**, all'art. 16, prevede una **riedizione della normativa sull'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta**, già prevista con l'[art. 14, D.Lgs. n. 192/2024](#), e ora proposta di nuovo **aggiornando di un anno i termini previsti inizialmente**. Peraltro, su tale tematica sono intervenuti il Decreto attuativo pubblicato il 27 giugno 2025 e, soprattutto, la **Relazione illustrativa a tale decreto**, documenti molto utili anche nella presente riapertura ed espressamente richiamati quali regole applicabili anche all'attuale affrancamento, dal comma 2 del citato art. 16.

In primo luogo, vediamo le **date fondamentali su cui poggia l'attuale affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta**. La riserva in questione deve sussistere già nel **bilancio chiuso al 31 dicembre 2024** e persistere quale posta del patrimonio netto nel **bilancio dell'esercizio 2025**. Il **rapporto tra le 2 date** succitate è oggetto di un intervento della Relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2025 (d'ora in poi "Rel. ill."), secondo cui, mentre deve essere rispettato il **presupposto di esistenza della riserva al 31 dicembre 2024**, il *quantum* su cui calcolare l'imposta sostitutiva dovuta è il **saldo di detta riserva al 31 dicembre 2025**. Ciò comporta che, se nel corso del 2025 **parte della riserva fosse stata distribuita**, l'affrancamento **dovrà essere calcolato** (e non potrebbe che essere così) **sul saldo esistente al 31 dicembre 2025**.

L'effetto dell'affrancamento va individuato **al 1° gennaio 2026**, ancorché il perfezionamento dell'opzione si ha solo **con la compilazione del Modello Redditi 2026**: ciò significa che un'eventuale **distribuzione della riserva in sospensione d'imposta**, che potrà avvenire ad esempio **nel mese di febbraio 2026**, non determinerà **l'effetto di incremento di imponibile della società** e ciò, ovviamente, a condizione che nel Modello Redditi 2026 venga compilata la **sezione del quadro RS dedicata**, appunto, **all'affrancamento con imposta sostitutiva**. Sul punto, va però ricordato che se la distribuzione nel corso del 2026 rappresenta **l'esecuzione di una delibera assembleare approvata già nel 2025**, l'affrancamento non potrà essere eseguito, come giustamente sottolinea la Rel. ill., poiché nel 2026 saremmo di fronte al **mero pagamento di un debito** generato con **delibera assunta l'anno precedente**. Infatti, la decisione dei soci di distribuire la riserva fa sì che la **posta contabile migri dal patrimonio netto alle passività**, e



quindi l'operazione ha avuto già il **suo compimento giuridico nel 2025**, il che la esclude dal possibile affrancamento.

L'imposta sostitutiva del 10% va versata obbligatoriamente in 4 rate annuali uguali a partire dal versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2025.

In secondo luogo, deve essere chiaro quale sia il **perimetro delle riserve in sospensione d'imposta**, per la cui definizione è sempre illuminante collegarsi al concetto di una posta di patrimonio netto sorta in concomitanza con un elemento reddituale fiscalmente riconosciuto, in relazione al quale **non sono state versate imposte nella misura ordinaria**. Alla luce di tale definizione la Rel. ill. **procede a una ricognizione dettagliata delle riserve che manifestano tale status**.

Meritano di essere ricordate **le seguenti riserve**:

- **saldi attivi da rivalutazione** generati ex [6-bis, D.L. n. 23/2020](#), normativa meglio conosciuta come **“Rivalutazione Covid” nel settore alberghiero**. Tali poste erano caratterizzate dal fatto che nessuna imposta sostitutiva era stata versata e questo caso rappresenta l'esempio estremo di genesi di una posta fiscalmente rilevante **senza corresponsione di imposta IRES ordinaria**;
- **non sono affrancabili le riserve generate dai conferimenti in doppia sospensione** eseguiti a norma dell'[4, D.Lgs. n. 358/1997](#), poiché esse non sono definibili in sospensione d'imposta in senso stretto del termine, dato che **furono costituite senza che la contropartita nell'attivo patrimoniale ricevesse riconoscimento fiscale**;
- **non sono affrancabili le riserve generate in concomitanza con il mancato stanziamento di ammortamenti** ex [60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020](#), in quanto tali riserve in realtà sono meramente **riserve di utili non sottoposte ad alcun vincolo di sospensione d'imposta**;
- **non sono affrancabili le riserve di utili indivisibili costituite per obbligo di legge dalle società cooperative**, posto che il carattere di indistribuibilità di una riserva non coincide necessariamente con lo *status* fiscale di sospensione di imposta.

Un discorso a parte va fatto per i **saldi attivi da rivalutazione**, utilizzati per **copertura di perdite di esercizio con obbligo di ricostituzione in bilancio** previa appostazione di vincolo su utili futuri. Sul punto, si è diffusa in dottrina la tesi secondo cui la Rel. Ill. sosterrebbe che **tali riserve**, ancorché reintegrate, **siano escluse dal vincolo di sospensione d'imposta** e, come tali, **non soggette all'affrancamento**. In realtà, la Rel. ill. si limita a osservare che nelle more del reintegro la **riserva in sospensione d'imposta non esiste** e, come tale, **non può essere affrancata**, il che è una ovvia: **se non sussiste la posta del patrimonio netto**, poiché utilizzata a copertura di perdite, non **potrà essere affrancato alcunché**.

Situazione diversa, però, si presenta **se al 31 dicembre 2024 fosse già avvenuto il reintegro**, poiché la posta di **nuovo iscritta nel patrimonio netto eredita lo status di sospensione d'imposta** che essa presentava originariamente, il che, si ritiene, la porrebbe nel **perimetro**



delle riserve affrancabili.



PATRIMONIO E TRUST

Gli assi nella manica del patto di famiglia

di Ennio Vial

The screenshot shows a blue header bar with the text "OneDay Master" on the left and "Scopri di più" on the right. Below the header, the main title "Patti di famiglia" is displayed in large white text. There is also a small circular graphic element between the header and the main content area.

Il **patto di famiglia** è un istituto del nostro ordinamento volto a favorire il **passaggio generazionale di aziende o quote societarie**. Diversi sono i limiti, soprattutto se confrontato con il trust; tuttavia, non mancano anche 2 assi nella manica che il patto può vantare ossia la **derogabilità dei patti successori** e la **possibilità di prevedere il recesso**. Ci soffermiamo su questo secondo aspetto. In base all'[art. 768-septies, c.c.](#), il contratto può essere **sciolto o modificato** dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia **in 2 modi alternativi**:

- mediante **diverso contratto**;
- mediante **recesso**, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Il recesso può avvenire solo se **espressamente previsto** nel contratto originario e per i **motivi convenzionalmente previsti**. Anche se non specificato, si ritiene che il diritto al recesso spetti a **ogni singolo soggetto** che ha concluso il patto di famiglia. È consigliabile, qualora lo si preveda, regolamentare nel contratto il **diritto di recesso e le sue modalità di attuazione**.

Ad avviso di chi scrive, il recesso deve avere la stessa forma **dell'atto a cui si riferisce** e, pertanto, deve essere **concluso per atto pubblico**.

Il recesso nel patto di famiglia appare una **opportunità particolarmente interessante**, in quanto permette una sorta di **via di uscita in chiave retroattiva** del passaggio dei beni. Una simile opportunità è invece preclusa nel caso delle donazioni che possono essere revocate solo in **ipotesi molto marginali**. La possibilità della revoca appare molto limitata anche in **relazione ad altri istituti**, quali **il trust**.

L'opportunità offerta dal **recesso nel patto di famiglia non è di poco momento**, in quanto la clausola potrebbe essere utilizzata, ad esempio, quando il disponente, che ha operato il ricambio generazionale attraverso il passaggio delle quote societarie ai discendenti, si trova in **condizioni di indigenza e i donatari della società non provvedono al suo sostentamento**. La **revoca** è la via di uscita del disponente per **rientrare in possesso dell'azienda**, al fine di



venderla e vivere con gli introiti.

La **disciplina fiscale relativa al ritrasferimento** che si attua mediante lo scioglimento o il recesso dal patto di famiglia **non è stata disciplinata dal Legislatore**.

Sul punto è interessante richiamare il Documento “**Il patto di famiglia e il passaggio generazionale dell’impresa**” del CNDCEC del 15 luglio 2020, che dedica un interessante approfondimento, sotto il profilo degli effetti fiscali derivanti ai fini delle imposte indirette, circa le ipotesi in cui il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni realizzato con il patto di famiglia venga meno in funzione di una **clausola risolutiva espressa inserita nel contratto**, o in funzione del mutuo consenso delle parti ([artt. 768-septies](#) e [1372, c.c.](#)).

Le 2 fattispecie meritano separata trattazione.

Infatti, risultano ancora piuttosto oscillanti gli orientamenti interpretativi manifestati a margine del **trattamento fiscale delle ipotesi di risoluzione per mutuo consenso**, mentre il tenore letterale del [comma 1 dell’art. 28, D.P.R. n. 131/1986](#), non lascia dubbi in merito alle **modalità di tassazione dei trasferimenti che si verificano nelle ipotesi di scioglimento del contratto per clausola risolutiva espressa**.

Con riferimento alle ipotesi di **risoluzione del contratto**, il [comma 1, dell’art. 28, D.P.R. n. 131/1986](#), dispone che la medesima è soggetta **all’imposta di registro in misura fissa** se dipende da clausola o da condizione **risolutiva espressa** contenuta nel contratto stesso, oppure se è **stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto**.

Al verificarsi di queste condizioni, la **tassazione proporzionale trova applicazione unicamente** se per la risoluzione del contratto è stato previsto **un corrispettivo** e, in ogni caso, si applica esclusivamente **sull’ammontare di quest’ultimo** (scontando l’aliquota del 3% prevista, in via residuale, per gli atti a contenuto patrimoniale dall’[art. 9, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986](#), ovvero lo 0,5%, di cui all’[art. 6](#) della medesima Tariffa, in presenza di mere quietanze).

In linea con il dato letterale della norma di riferimento, anche la **giurisprudenza di legittimità** (in tal senso, da ultimo: Cass., [n. 5745/2018](#) e [n. 24506/2018](#)) e la **prassi amministrativa** ([risposta a interpello n. 439/E/2019](#) e [risoluzione n. 91/E/2016](#)) sono concordi nel ritenere che **dette ipotesi scontano unicamente la tassazione in misura fissa** (ferma restando l’eventuale imposta proporzionale sul corrispettivo ove pattuito). Si evidenzia la **coerenza delle risposte a interpello sopra citate**, pur non affrontando le stesse espressamente il tema del patto di famiglia.



PATRIMONIO E TRUST

La riforma rivoluziona la circolazione degli immobili provenienti da donazione

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

[Scopri di più](#)

La recente approvazione dell'**art. 44 del DDL Semplificazioni** introduce una **novità di grande rilievo** nella disciplina degli **immobili provenienti da donazione**, intervenendo su un assetto normativo che per decenni aveva generato incertezza, contenzioso e difficoltà operative. Il nodo centrale della Riforma riguarda l'eliminazione del **rischio**, per l'acquirente di un immobile donato, di subire un'**azione di restituzione** da parte dei legittimari del donante.

Sino a oggi, infatti, gli **artt. 561 e 563.c.c.**, consentivano agli **eredi lesi** nella quota di riserva **di agire non soltanto contro il donatario**, ma anche **contro i terzi** che avessero successivamente **acquistato l'immobile**, purché la domanda fosse esercitata **entro 10 anni dall'apertura della successione**. La sola potenzialità di un'azione restitutoria così ampia aveva trasformato la **donazione in una causa di instabilità della circolazione**, con la conseguenza che gli immobili donati risultavano **meno appetibili sul mercato**, spesso non erano accettati come garanzia ipotecaria e, in molti casi, richiedevano complesse **cautele negoziali**, inclusa la sottoscrizione di **polizze assicurative dedicate**.

La citata Riforma ha eliminato la possibilità di coinvolgere i **terzi acquirenti** nella tutela dei legittimari e ha trasformato **l'azione** che prima aveva **natura reale** in un ordinario **diritto di credito** esercitabile direttamente nei confronti del **donatario**. In questo modo, la reintegrazione della quota riservata resta pienamente garantita sul **piano sostanziale**, ma non comporta più il rischio di sottrarre un bene a chi lo abbia **acquistato in buona fede** sulla base di un titolo formalmente regolare. Il sistema successorio viene così ricondotto a una **dimensione più coerente**, in cui la responsabilità economica della lesione della legittima grava sul soggetto che ha beneficiato dell'attribuzione, **senza estendersi a soggetti terzi estranei al rapporto familiare**.

Le implicazioni per il mercato immobiliare sono significative. L'acquirente può ora contare su una **piena stabilità dell'acquisto**, senza la necessità di **richiedere garanzie ulteriori** e senza temere che eventi successori futuri possano rimettere in discussione la validità del trasferimento. Le **operazioni di mutuo** risultano semplificate, atteso che gli istituti finanziari possono accettare **l'immobile proveniente da una donazione come garanzia**, superando le



difficoltà del passato che spesso rendevano **tali beni poco idonei alla costituzione di ipoteche**. Questa nuova cornice normativa favorisce una **maggior liquidità del patrimonio familiare** e agevola **l'accesso al credito** per giovani coppie, famiglie e imprenditori, riducendo i costi complessivi delle **operazioni di acquisto e finanziamento**.

La modifica citata produce effetti anche sulle **strategie di pianificazione patrimoniale**. La **donazione**, che talvolta veniva considerata uno **strumento potenzialmente rischioso** a causa della disciplina restitutoria, può ora essere utilizzata in maniera più serena per strutturare **trasferimenti anticipati**, razionalizzare il patrimonio immobiliare o programmare **assetti successori** in contesti familiari e imprenditoriali. La certezza che il bene donato non subirà limitazioni alla sua **commerciabilità** permette al disponente di **scegliere la donazione senza penalizzare il valore del bene** e senza **generare vincoli indiretti** che potrebbero complicarne la futura gestione.

Pur incidendo profondamente sulla dinamica dei rapporti tra eredi e donatari, la Riforma mantiene fermo il **principio della tutela dei legittimari**, i quali conservano un **diritto di reintegrazione per equivalente** nei limiti della porzione lesiva. Il Legislatore ha, dunque, operato una **scelta di equilibrio** garantendo, da un lato, la certezza della **circolazione giuridica** dei beni e preservando, dall'altro, il nucleo fondamentale della **protezione successoria**, evitando tuttavia che questa si traduca in un ostacolo strutturale alla **libertà negoziale** dei cittadini.

L'intervento normativo assume un significato rilevante anche in **prospettiva sistematica**, in quanto la nuova legge, eliminando **l'azione reale verso i terzi acquirenti**, consente di **superare una criticità che aveva generato contenziosi**, rallentamenti nelle compravendite e un ricorso eccessivo a **strumenti cautelari**. Il risultato è un assetto più lineare, in cui la **circolazione** del bene viene sottratta alla possibilità di essere travolta da **azioni successorie** esercitate a distanza di molti anni.

In conclusione, il nuovo impianto normativo segna un **cambio di paradigma** nella gestione dei beni di provenienza donativa. La **certezza dell'acquisto** diventa la regola, la **tutela dei legittimari si riconduce a un diritto di credito**, la commerciabilità degli immobili aumenta e l'intero mercato immobiliare beneficia di un **clima più stabile e funzionale**. Professionisti, operatori del settore e famiglie possono oggi **contare su un equilibrio più razionale tra libertà negoziale e protezione dei diritti successori**, con ricadute positive sia sul piano giuridico sia su quello economico.



RISCOSSIONE

Contribuente esonerato dalle sanzioni, se l'omesso versamento è causato dal consulente fiscale infedele?

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

Riforma accertamento e contenzioso 2025

Scopri di più

Analizzando approfonditamente il **ruolo del consulente fiscale** che **partecipa** a una **frode fiscale**, finalizzata a **evadere le imposte**, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico specifiche **responsabilità penali** e, simmetricamente, **precise cause aggravanti** contemplate nelle seguenti disposizioni:

- **art. 110, c.p.**, a mente del quale «*quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questa stabilità*»;
- **art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000**, che prevede una specifica **circostanza aggravante del reato**, tenuto conto che le pene stabilite per **alcuni delitti**, di cui al **Titolo II dello stesso Decreto** (ad esempio, quelli previsti in materia di dichiarazione dei redditi e IVA e in materia di documenti e pagamento di imposte), sono **aumentate della metà** se il reato è commesso dal **concorrente** nell'esercizio dell'attività di **consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario** attraverso **l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale**.

Ciò posto, per individuare la **responsabilità penale del professionista**, occorre che lo stesso tenga un **“comportamento attivo”** che determini un **contributo fondamentale** per la realizzazione **del reato**, mediante il **rafforzamento del proposito criminoso** o **l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti** e che, per effetto della sua condotta, abbia aumentato la possibilità della **commissione del reato** (cfr. *ex multis*, Corte di Cassazione, sent. n. 4383/2013).

Sullo specifico punto, ulteriori **principi di diritto** sono contemplati nella recente **sent. n. 1028/2025**.

I giudici di piazza Cavour, in particolare, hanno chiarito che il **consulente fiscale risponde a titolo di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi** commesso dal proprio cliente nel caso in cui la frazione di condotta da lui realizzata, che può consistere nel fornire **consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare** l'altrui **proposito criminoso**, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire materialmente al complessivo



perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione.

Analizziamo, adesso, le **eventuali responsabilità del contribuente**, nella particolare ipotesi in cui l'omesso versamento delle imposte dovute dal soggetto passivo derivi dal **comportamento omissivo tenuto dal consulente fiscale**.

A livello giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, nella [sent. n. 46500/2015](#), ha confermato che l'affidamento a un **professionista dell'incarico di predisporre e preparare la dichiarazione annuale** dei redditi **non esonera** il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il **reato di omessa dichiarazione**.

I supremi giudici hanno chiarito che, in relazione **all'elemento soggettivo del reato**, l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi **non esonera** il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il **delitto di omessa dichiarazione**, ai sensi dell'[art. 5, D.Lgs. n. 74/2000](#).

Infatti, «l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è un **reato omissivo proprio**, che la norma tributaria considera come personale ed il relativo dovere non risulta delegabile (cfr. Cassazione Penale, sez. 3, sentenza n. 9163 del 29/10/2009)».

Ulteriori principi di diritto sono contenuti nella [sent. n. 1829/21/2016](#), emessa dalla CTR di Roma e depositata il 7 aprile 2016, ove il giudice tributario ha chiarito che **il contribuente non è responsabile dell'omesso pagamento dei tributi, qualora l'omissione sia imputabile all'inerzia, all'imperizia, alla negligenza del professionista incaricato di assolvere agli adempimenti fiscali a lui demandati dal cliente**.

In sintesi, a parere dei giudici di merito, non può essere imputata al contribuente la c.d. **culpa in vigilando** per **non avere verificato, con la dovuta solerzia e sollecitudine, se il professionista incaricato avesse effettivamente ottemperato ai suoi obblighi deontologici e giuridici**.

In netta controtendenza appare l'orientamento espresso *in apicibus* da parte della suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, [ord. n. 11832/2016](#), nella quale il giudice di legittimità ha stabilito che **si applicano sanzioni al contribuente negligente**, anche se il tardivo deposito della **dichiarazione IVA è dipeso dal commercialista**.

In particolare, **gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi e di tenuta delle scritture contabili non possono considerarsi assolti con l'affidamento delle incombenze a un professionista**, richiedendosi anche **un'attività di controllo e vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento del professionista**, finalizzato a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto.

Sempre in tema di **responsabilità del professionista**, è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione, Sezione tributaria**, con l'[ord. n. 25132/2025](#) emessa in data 13 settembre 2025, nella quale gli Ermellini hanno confermato che **il contribuente è esonerato unicamente**



dal pagamento delle sanzioni nella particolare ipotesi in cui il proprio consulente, **condannato in sede penale per appropriazione indebita, non abbia versato le imposte** dovute dal soggetto passivo.

Infatti, rilevano i supremi giudici, la scelta del contraente non comporta la dedotta «**estromissione del soggetto passivo – quello secondo le regole ordinarie – da ogni obbligo inherente al rapporto fiscale**».

Il sistema tributario prevede, infatti, un solo caso di “sostituzione” del soggetto passivo, definendo, all'[**art. 64, comma 1, D.P.R. n. 600/1973**](#), il **sostituto d'imposta** come colui che «*in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri (...) anche a titolo di acconto*».

Nel caso in esame, di contro, **l'intermediatore è incaricato di trasmettere la dichiarazione che abbia elaborato**, ma, di certo, **non è obbligato, in proprio, a pagare l'imposta**.

Inoltre, sulla base della **prevalente elaborazione giurisprudenziale** espressa in sede di legittimità (*ex multis* cfr. **Corte di Cassazione, sent. n. 24962/2010 e sent. n. 14033/2006**), il **sostituito deve ritenersi**, fin dall'origine e non solo in fase di riscossione, **obbligato solidale al pagamento dell'imposta, e perciò soggetto all'accertamento** (fermo restando, in costanza dei relativi presupposti, il diritto di regresso verso il sostituto).

La circostanza che, nella presente fattispecie esaminata, **l'intermediatore abbia tradito il mandato ricevuto dal contribuente** e sia stato **ritenuto responsabile**, con sentenza ormai irrevocabile, tra l'altro, del **delitto di appropriazione indebita, non comporta alcuna novazione del rapporto**.

In definitiva, sulla base dell'approccio ermeneutico espresso dagli ermellini richiamata, da ultimo, anche nell'[**ord. n. 18086/2017, della Corte di cassazione, Sez. V**](#), è stato confermato che **l'infedeltà dell'intermediario** il quale, **incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi**, quand'anche accertata in sede penale, **non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni**.



OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Transizione 5.0: una grande opportunità finita nel caos

di Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)



Negli ultimi giorni le imprese hanno dovuto affrontare una **corsa contro il tempo** senza precedenti. Migliaia di aziende si sono ritrovate improvvisamente a dover rispettare scadenze impossibili per non perdere il credito d'imposta Transizione 5.0.

Il **D.L. 175 del 21 novembre 2025**, infatti, ha introdotto due novità che hanno stravolto le regole del gioco: la chiusura definitiva delle prenotazioni del credito 5.0 fissata al **27 novembre** e l'obbligo, per chi aveva richiesto anche il credito 4.0 sugli stessi investimenti, di scegliere entro la stessa data quale agevolazione mantenere. Il provvedimento è stato pubblicato appena **sei giorni prima della deadline**, imponendo tempi impossibili per adempiere agli obblighi previsti.

In questo articolo vogliamo ripercorrere la storia di una misura nata come opportunità strategica e finita per diventare un caso emblematico di cattiva gestione delle politiche agevolative.

Dall'euforia iniziale ai ritardi, fino allo stop improvviso

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è nato come pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con **6,3 miliardi** di risorse europee e un orizzonte temporale di oltre due anni: dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2026. Una misura strategica, presentata come occasione storica per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

La realtà, però, è stata ben diversa. Il **decreto attuativo** è arrivato solo nell'agosto 2024, con oltre sette mesi di ritardo: un segnale evidente di scarsa programmazione. La disciplina, complessa e frammentata, è stata chiarita a colpi di **FAQ** pubblicate "a singhizzo", alimentando incertezza anziché fiducia.

Quando finalmente, nel 2025, grazie alle semplificazioni della **Legge di Bilancio** e a un quadro interpretativo più stabile, la misura ha iniziato a funzionare, è arrivata un'improvvisa **doccia**



fredda: il Mimit con il **D.M. del 7 novembre** ha ridotto le risorse **da 6,3 a 2,5 miliardi** di euro e chiuso anticipatamente la misura, relegando in lista d'attesa le domande presentate dopo quella data. Una decisione adottata senza considerare che il ritmo delle prenotazioni stava accelerando.

Questo stop improvviso ha penalizzato pesantemente le imprese che avevano programmato e stavano realizzando gli investimenti sulla base delle regole stabilite originariamente. Sono state particolarmente danneggiate le imprese con **più progetti 5.0**: nel rispetto della regola che vieta di presentare più richieste contemporaneamente, chi non aveva ancora chiuso la procedura relativa al primo intervento non ha potuto agevolare quello successivo.

Dopo la pubblicazione del DM del 7 novembre, le **associazioni imprenditoriali** hanno chiesto a gran voce il ripristino delle risorse inizialmente stanziate o almeno un rifinanziamento della misura e la riapertura ordinaria dei termini. Con il D.L. 175/2025, però, queste richieste sono state ignorate e si è consumato il disastro definitivo.

Decreto lampo e scadenze impossibili

Il **D.L. 175/2025**, approvato il 20 novembre e pubblicato il giorno successivo, ha sancito la **chiusura** dell'agevolazione fissando al **27 novembre** il termine ultimo per le prenotazioni. **Sei giorni** per adempiere a obblighi complessi, **senza alcuna garanzia di ottenere il credito**.

Ma non è tutto. Il Decreto ha introdotto un'interpretazione autentica del **divieto di cumulo** tra il 5.0 e il 4.0, stabilendo che per i medesimi investimenti non fosse possibile presentare domande per entrambi i crediti. Come corollario, le imprese che alla data del 22 novembre avevano prenotato sia il 5.0 sia il 4.0 sono state obbligate a esercitare **un'opzione entro il 27 novembre**.

Il GSE ha quindi iniziato a mandare migliaia di PEC chiedendo alle aziende di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente entro la scadenza: una corsa contro il tempo che ha generato il panico.

Ai **tempi strettissimi**, si è aggiunta la totale mancanza di **indicazioni operative**: la guida per compilare la dichiarazione è stata pubblicata dal MIMIT solo nella tarda mattinata del 27 novembre, ossia il giorno stesso della scadenza, mentre molte imprese non avevano ancora ricevuto la PEC.

E il colpo di scena finale è arrivato in serata: il GSE ha annunciato sul proprio sito che sarebbe stato possibile rispondere entro **cinque giorni** dal ricevimento della PEC. Una proroga comunicata all'ultimo minuto e con modalità discutibili (un semplice avviso online per derogare a un termine fissato per decreto).



L'incognita sulle risorse

L'obbligo di scegliere tra i due crediti – 5.0 e 4.0 – per le imprese che li avevano prenotati entrambi sugli stessi investimenti è stato introdotto con l'obiettivo di “liberare” risorse prenotate due volte. Ora il MIMIT dovrà verificare, sulla base delle dichiarazioni ricevute, quante risorse saranno effettivamente disponibili. A queste si aggiungerebbero i **250 milioni** di euro stanziati dal DL 175, ma resta da capire se il totale – risorse liberate più i nuovi fondi – sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate.

Un'incognita che pesa sulle imprese e conferma la mancanza di chiarezza nella gestione della misura.

Cosa ci aspetta all'orizzonte

Le imprese rimaste senza il credito Transizione 5.0 guardano ora all'**iper ammortamento**, previsto dal disegno di Legge di Bilancio 2026, come possibile alternativa.

Ma anche qui le **criticità** non mancano.

L'iper ammortamento, così come emerge dal testo in discussione al Senato, si applicherà solo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 con l'esclusione di quelli realizzati precedentemente. Serve quindi una norma per salvaguardare le imprese che hanno **completato gli investimenti nel 2025** e che non potranno accedere né al credito 5.0 (per l'esaurimento delle risorse) né all'iper ammortamento.

Resta, inoltre, da chiarire un altro punto cruciale: gli investimenti **effettuati nel 2026 ma avviati nel 2025**, con ordini e acconti già versati, potranno accedere all'iper ammortamento? La risposta dovrebbe essere affermativa, in applicazione del principio di competenza fiscale (art. 109, TUIR), ma occorre una conferma ufficiale.

Dopo il disastro del 5.0, è doveroso tutelare chi è stato lasciato ingiustamente nell'incertezza. È il minimo che si possa fare per recuperare la fiducia delle imprese.